

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 2° Reparto – 4^ Divisione – 4^ Sezione V.le dell'Università, n. 4 - 00185 ROMA

0000000

CASO n.7

Un dipendente subisce un infortunio all'esterno dell'Ente di servizio durante la pausa mensa. Poiché all'interno vi è un servizio mensa, l'evento è configurabile come infortunio "in itinere"?

Nel caso in cui presso l'Ente sia presente una mensa di servizio non è applicabile, come al caso in esame, il disposto di cui all'art.12 del decreto legislativo 23.3.2000, n.38 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare all'INAIL gli infortuni subiti dai dipendenti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti qualora non **sia presente un servizio di mensa aziendale.**

Al riguardo si precisa che la facoltà esercitata dai dipendenti di fruire della pausa lavorativa al di fuori della sede di servizio in presenza di una mensa aziendale, si configura come esposizione ad un "rischio elettivo" non tutelato dalle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che anche "per la tutela assicurativa dell'infortunio "in itinere" vale la regola generale per cui per rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibile, esercitata per ragioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa..." (Cass.11950/2005; 25742/2007)